



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21.10.2008

ART. 1 OGGETTO

Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex artt. dal 2222 al 2238 del codice civile (lavoro nel quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore) ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti *incarichi*).

ART. 2 AMBITO APPLICATIVO

I contratti di collaborazione autonoma di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.

Gli incarichi sono affidati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I contratti di collaborazione autonoma, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

ART. 3 ESCLUSIONI

Il presente Regolamento non si applica:

- agli incarichi obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'Amministrazione conferente, qualora manchino nell'ente figure corrispondenti;
- agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui agli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006 (incarichi di progettazione, direzione di lavori, attività di supporto al R.U.P., coordinamento della sicurezza, collaudo) per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- agli appalti di lavori, forniture o servizi, già autonomamente disciplinati dalla normativa in materia (codice dei contratti);
- prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che non sia riconducibile a fasi di piano o programmi dell'Amministrazione e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (es.: partecipazione a convegni e seminari, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili);
- agli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
- agli incarichi per le perizie giurate di stima sul valore di immobili in ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi;
- agli incarichi per rilievi topografici, frazionamenti di terreni, accatastamenti di immobili di proprietà del Comune, nonché per la rilevazione e valutazione dei beni comunali relativa all'inventariazione;
- agli incarichi per attività di formazione;
- agli incarichi professionali a notai per la stipula di contratti;
- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- ai membri di commissioni e organi istituzionali;
- sono, altresì, esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione prestati a titolo gratuito o di modica entità pari ad un rimborso spese (inferiore a 1.000 €) purchè occasionali.



ART. 4

PROGRAMMA ANNUALE

Al fine di evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale, tutte le collaborazioni esterne, incluse quelle non specificatamente disciplinate dalle presenti disposizioni regolamentari, debbono far riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000. Tale fondamento riguarda sia il settore e il tipo di intervento, che possono richiedere l'attribuzione di incarichi esterni, sia la relativa copertura finanziaria.

Gli incarichi professionali esterni possono essere affidati per le attività istituzionali stabilite dalla legge o comprese nella programmazione approvata dal Consiglio dell'ente, espressa in: relazione previsionale e programmatica, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali.

I dirigenti/responsabili preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione esterna solo nell'ambito delle attività istituzionali previste dalla legge o nella programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dal citato articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 5

LIMITI DI SPESA

In conformità a quanto previsto dall'art. 3 ó comma 56 ó della legge 244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, è fissato nel bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione.

ART. 6

PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Per esigenze a cui non si possa far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;
- c) la prestazione deve risultare di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) deve essere preventivamente determinata la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto della procedura comparativa di cui all'articolo 7, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9.

ART. 7

SELEZIONE DEGLI INCARICATI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di comparazione dei «curricula» professionali presentati dagli esperti esterni, nonché, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i candidati.

Il Dirigente/Responsabile del servizio presso cui dovrà essere svolta la prestazione predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa;
- b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi «curricula» e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione e le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- d) i contenuti e le modalità dell'eventuale colloquio;
- e) le modalità di realizzazione dell'incarico,
- f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

visto per il collaboratore o per il prestatore occasionale;
amente correlata al valore del risultato che l'Ente ritiene di
o autonomo.

ART. 8 CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

Per incarichi di importo pari od inferiori ai 20.000 € (al netto dell'IVA) vengono direttamente approvati dal dirigente responsabile del servizio, previa indagine di mercato, invitando almeno 5 soggetti dotati dei requisiti necessari, con apposita lettera di invito.

Per gli incarichi di importo superiore ai 20.000 € (al netto dell'IVA), previo espletamento di una gara ufficiale, il Dirigente/Responsabile del servizio presso cui dovrà essere svolta la prestazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

Il Dirigente/Responsabile del servizio presso cui dovrà essere svolta la prestazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Nel caso in cui la procedura comparativa si svolga per titoli e colloquio, vengono valutati preventivamente i titoli. Al colloquio sono ammessi solo coloro che hanno presentato un curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.

Per la valutazione dei curricula il Dirigente/Responsabile del servizio suddetto può avvalersi di apposita commissione tecnica interna. Detta commissione, ove ritenuta necessaria, è nominata con atto del Dirigente/Responsabile stesso ed è dallo stesso presieduta.

L'attività della commissione è prestata a titolo gratuito, siccome rientrante nei compiti d'ufficio dei componenti.

ART. 9

ESPERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

In deroga a quanto previsto dai precedenti artt. 7 e 8, il Dirigente/Responsabile del servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 7, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) quando sia necessario salvaguardare esigenze di continuità della prestazione per il particolare rapporto interpersonale instauratosi tra il professionista e gli utenti (minori, anziani, portatori di handicap, ecc.);
- e) per gli incarichi derivanti da Piani o Programmi tecnici concordati anche con altri Enti, che richiedono concerto nell'individuazione dell'incaricato;
- f) per incarichi di importo inferiore ad € 5.000,00 (al netto di I.V.A.), tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3.

ART. 10

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Dirigente/Responsabile del servizio presso cui si svolgerà la prestazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto scritto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 11

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

Il Dirigente/Responsabile del servizio presso cui si svolge la prestazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, nelle diverse fasi realizzative.

Lo stesso Dirigente/Responsabile del servizio verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati attesi.

ART. 12 ZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue per scadenza del termine.

L'Ente ed il collaboratore possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per uguale periodo.

Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 10 giorni;
- c) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

Il contratto di collaborazione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso in cui il collaboratore intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto di interesse con l'Ente committente.

ART. 13 REGIME PARTICOLARE PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.

Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Ente all'esterno.

Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente/responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

L'Amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal Disciplinare di incarico.

ART. 14 **PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI**

L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante la pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

Gli elenchi contengono, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del soggetto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto e il compenso pattuito da erogare a compimento, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

ART. 15 **CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 1 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

ART. 16 **DISPOSIZIONI FINALI**

È vietato il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per funzioni ordinarie così come previsto dall'art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008.

L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il presente regolamento è parte del sistema regolamentare relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi. La sua adozione abroga e sostituisce, nella materia, ogni disposizione adottata in precedenza, ancorchè non espressamente richiamata.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa generale di settore ed alle linee di indirizzo e/o direttive emanate nella materia.

Copia del presente Regolamento è inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione.